



IL SINDACO

Premesso che l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5 agosto 2020 individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che il Comune di Codogno è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Visti:

- gli artt. 7 e 9 della DGR XI-3502 del 5 agosto 2020, che, per la Zona climatica di Codogno (Zona E), stabiliscono che:
 - l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto del limite di ore 14 giornaliere di funzionamento, articolate anche in due o più sezioni, dal 15 ottobre al 15 aprile;
 - il periodo giornaliero di possibile attivazione degli impianti è compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- il D.M. n. 383 del 6 ottobre 2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un **orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile**;
- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5 agosto 2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6 settembre 2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il Regolamento UE 2022/1369 del 05 agosto 2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;

Considerato:

- che le temperature registrate in Codogno sono in questi giorni insolitamente alte per la stagione, e sicuramente al di sopra della media stagionale;
- che il Comune di Codogno è particolarmente sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e che gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

- che l'impianto normativo *supra* ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;

Ritenuto pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e dell'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5 agosto 2020;

Visti:

- l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380 del 2001;
- gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74;
- l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5 agosto 2020
- il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6 settembre 2022;
- il D.M. n. 383 del 6 ottobre 2022;

Considerato che sul presente atto è stato effettuato in via preventiva il controllo di regolarità tecnica e contabile come previsto dall'art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 29 ottobre 2022.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero di soggetti fragili e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (o dalla notifica), ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.




DISPONE

che il competente Servizio Gestione del Territorio, S.U.E. e Patrimonio provveda per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune;

Codogno, 21 ottobre 2022

IL SINDACO
Francesco Passerini



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 21 ottobre 2022 al 5 novembre 2022